

0002846/16



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VINCENZO MAZZACANE

- Presidente - Ud. 19/11/2015

Dott. FELICE MANNA

- Consigliere - PU

Dott. LORENZO ORILIA

- Rel. Consigliere -

Dott. ANTONIO ORICCHIO

- Consigliere -

Dott. ANTONINO SCALISI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 11980-2011 proposto da:

GV X , elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 474, presso lo
studio dell'avvocato GUIDO ORLANDO, rappresentata e
difesa dall'avvocato GIANFRANCO NASUTI;

- ricorrente -

contro

2015

2221

GS C.F.X , IT

C.F.X , EREDI DI GL ,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DUILIO N6,
presso lo studio dell'avvocato LAURA ARPINO,

Oggetto

*SUCCESSIONI

R.G.N. 11980/2011

Cron. 2846

Rep. e II

· rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Brin per
· comparsa di costituzione ex art.302 cpc del
15/10/2015;

- controricorrenti-

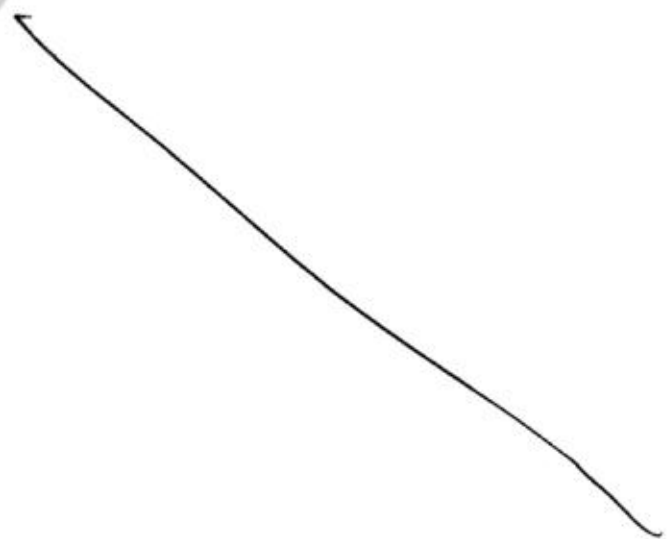
avverso la sentenza n. 308/2010 della CORTE D'APPELLO
di GENOVA, depositata il 17/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/11/2015 dal Consigliere Dott. LORENZO
ORILIA;

udito l'Avvocato Guido Orlando con delega depositata
in udienza dell'Avv. Gianfranco Nasuti difensore dei
ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

· udito l'Avv. Arpino Laura con delega depositata in
· udienza dell'Avv. Paolo Brin difensore dei
controricorrenti che ha chiesto l'inammissibilità, in
subordine, il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l'accoglimento del primo e secondo motivo, il rigetto
dei restanti motivi del ricorso.



g

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 16.2.1989 VG convenne davanti al Tribunale di Savona il fratello L proponendo domanda di simulazione della compravendita del 21.11.1981 avente ad oggetto la nuda proprietà di terreni in Comune di Dego, intervenuta tra il defunto padre, CG , e il convenuto. Chiese altresì che si provvedesse alla collazione, trattandosi di donazione fatta in vita dal de cuius con lesione della quota di legittima ad essa spettante.

Si costituì LG contestando l'avversa domanda e, in riconvenzionale, domandò a sua volta che venisse dichiarata la simulazione di una precedente donazione del 29.8.1980 (riguardante l'immobile di via X in Albisola Superiore), costituente invece una regolare compravendita immobiliare, come da coeva controdedichiarazione.

Con sentenza non definitiva 597/2007 dell'8.8.2007 il Tribunale, rigettate le domande dell'attrice, accolse la riconvenzionale.

L'impugnazione proposta dalla soccombente VG venne respinta dalla Corte d'Appello di Genova che, con sentenza del 9.3-17.3.2010, condividendo la tesi della compravendita sostenuta dall'appellato, esclude l'esistenza di un patto successorio nella controdedichiarazione del 29.8.1980.

Quanto alla dedotta simulazione dell'atto di vendita 21.11.1981 (che aveva formato oggetto della domanda principale

formulata da VG), la Corte territoriale, per quanto ancora interessa, osservò:

- che l'attrice non aveva provato il mancato pagamento del prezzo di vendita da parte del fratello a fronte della cessione della nuda proprietà dei terreni di D , pagamento invece confermato dal teste F , da ritenersi capace ex art. 246 cpc;

- che la teste B addotta da VG era una teste de relato non avendo assistito alla stipula della vendita dei terreni davanti al notaio.

La Corte di merito escluse quindi per entrambi i beni l'assoggettamento a collazione ex art. 737 cc.

Avverso la predetta sentenza, sulla base di tre motivi, ha proposto ricorso per Cassazione VG notificando l'atto agli eredi del germano contendente, frattanto deceduto.

Gli eredi di LG (SG e TI

) resistono con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Dopo aver proceduto alla trascrizione di tutti gli atti processuali di entrambi i gradi del giudizio di merito, col primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 458 cc in relazione all'art. 360 n.3 e 5 c.p.c. Rimprovera alla Corte d'Appello di avere violato e male interpretato la norma di cui all'art. 458 cc, omettendo totalmente di motivare la propria

decisione in merito alla doglianza relativa alla nullità della scrittura privata del 29.8.1980 riguardante la cessione delle quote di proprietà dell'appartamento di Albissola Superiore, e costituente un patto successorio vietato dalla legge, come si evince dalla frase "il sig. LG si impegna a pagare alla propria sorella VG , che accetta, la somma di lire 12.000.000 per i suoi diritti pari ad 1/9 e per i diritti che le competono dal padre (2/9)". Quest'ultima formula, ad avviso della ricorrente, rappresenta in maniera adamantina un atto - vietato - di disposizione dei diritti nascenti da una successione non ancora aperta, su cui la Corte d'Appello non ha motivato. Si sofferma quindi sulla figura del patto successorio.

2 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p. in merito alla qualificazione della scrittura privata datata 29 agosto 1980: sostiene che per la cessione dei 4/9 dell'immobile in favore del figlio L il padre C non ricevette alcuna controprestazione e che l'unica controprestazione venne effettuata a favore della ricorrente per l'acquisto della sua quota di comproprietà (1/9) e per i 2/9 quali "diritti che le competono dal padre", atto di disposizione dei diritti nascenti da una successione non ancora aperta e, come tale, vietato. Rileva poi un evidente errore nella parte motiva della sentenza in merito al contenuto della controscrittura ed in particolare alla modalità della compravendita: in particolare evidenzia una errata

individuazione delle quote cedute da CG richiama la diversità tra quelle riportate nella sentenza e quelle invece indicate nella premessa della scrittura, il che, a suo dire, costituisce un vero e proprio *error in iudicando*.

Tali motivi - che ben si prestano a trattazione unitaria per il comune riferimento alla controdedichiarazione del 29.8.1980 - sono infondati.

Come esposto in narrativa, gran parte dell'atto di impugnazione (le prime 75 pagine) è dedicata alla trascrizione di tutti gli atti processuali dei giudizi di primo e secondo grado, talvolta anche mediante la tecnica informatica del "copia e incolla" (citazione, comparsa di costituzione, memorie, comparse conclusionali, memorie di replica trascrizione dei motivi di appello, trascrizione della comparsa di costituzione in appello, comparse conclusionali in appello, repliche, analitica cronistoria delle singole udienze con indicazione di tutte le attività svolte in primo e secondo grado, mezza motivazione della sentenza di appello). Trattasi, come si vede, di un vero e proprio assemblaggio di atti processuali che ha comportato un enorme appesantimento dell'atto processuale in dispregio del principio di sommarietà dell'esposizione dei fatti dei fatti della causa (art. 366 n. 3 cpc).

Ebbene, come più volte sostenuto da questa Corte, anche a sezioni unite, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc.

civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale, contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata, mentre, per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi del ricorso (v. tra le tante, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26277 del 22/11/2013 Rv. 628973; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17002 del 09/07/2013 (Rv. 627181; Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012 (Rv. 621813).

E' stato tuttavia di recente precisato che tale difetto di autosufficienza è sanzionabile con l'inammissibilità, a meno che il coacervo dei documenti integralmente riprodotti, essendo facilmente individuabile ed isolabile, possa essere separato ed espunto dall'atto processuale, la cui autosufficienza, una volta resi conformi al principio di sinteticità il contenuto e le dimensioni globali, dovrà essere valutata in base agli ordinari criteri ed in relazione ai singoli motivi (v. Sez. 5, Sentenza n. 18363 del 18/09/2015 Rv. 636551).

Nel caso di specie, tale attività è possibile e dunque, lasciando integri il contenuto degli atti introduttivi di primo grado e di appello e le argomentazioni della sentenza impugnata, resta da valutare se i motivi di ricorso, una volta reso l'atto

conforme al principio di sinteticità, rispondano a loro volta al requisito dell'autosufficienza.

La risposta è comunque positiva essendo possibile cogliere il nucleo delle questioni sottoposte alla Corte con i primi due motivi, che è rappresentato dalla natura della controdichiarazione del 29.8.1980 con cui CG e i figli V e L, riferendosi ad una coeva donazione di immobile fatta dal padre in favore del figlio, dichiaravano trattarsi di una compravendita e stabilivano le relative modalità del trasferimento. Alla tesi - sostenuta da L G e oggi dai suoi eredi (odierni controricorrenti) - della piena validità della scrittura, che dissimulava una regolare compravendita immobiliare in luogo della donazione (istituto a cui le parti avevano fatto ricorso solo per un risparmio fiscale), si contrappone quella del patto successorio vietato, su cui invece si concentra la difesa della ricorrente.

Con il terzo motivo, come si vedrà appresso, la critica si appunta sulla valutazione della deposizioni del teste.

Ebbene, tornando ai primi due motivi, la scrittura privata del 29 agosto 1980, contenente per L una valida controdichiarazione e per V un vietato patto successorio, inspiegabilmente non è né allegata al ricorso (inutilmente appesantito di informazioni per lo più irrilevanti), né trascritta nello stesso (in cui è riportato solo un brevissimo stralcio); tuttavia la sua riproduzione integrale nel

controricorso (pagg. 13 e 14) consente al Collegio di averne piena contezza, superandosi in tal modo la carenza espositiva del ricorso su tale dato essenziale.

Orbene, in tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 13242 del 31/05/2010 Rv. 613151; Sez. L, Sentenza n. 17168 del 09/10/2012 Rv. 624346).

Nella fattispecie all'esame della Corte manca una specifica censura sulla violazione dei canoni di ermeneutica in relazione alla ritenuta natura dell'atto 29 agosto 1980,

limitandosi la critica a segnalare che la Corte "ha male interpretato la norma di cui all'art. 458 cc" (v. pag. 75 e 79), ma non si chiarisce neppure - sotto il profilo del vizio motivazionale - perché i passaggi argomentativi sulla qualificazione giuridica del documento debbano ritenersi illogici, non essendo sufficiente riportarli evidenziandone genericamente l'erroneità o la carenza motivazionale oppure l'errore di calcolo nell'attribuzione delle quote di comproprietà sull'immobile di Albisola Superiore.

3 Col terzo motivo, riguardante la dedotta simulazione della compravendita del 1981, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 360 n. 3 cpc in relazione all'art. 246 cpc rimproverando alla Corte d'Appello di avere - peraltro contraddicendo un proprio precedente giurisprudenziale - ritenuto la capacità a testimoniare del teste FG , escusso all'udienza del 13.11.2013, benché sin dall'udienza del 8.2.2013 fosse stato già nominato CTP della controparte e, in tale veste, avesse redatto in data 7.2.2003 una memoria tecnica allegata alla relazione del CTU. Ribadisce la natura simulatoria dell'atto riguardante la vendita della nuda proprietà tra padre e figlio ribadendo che nessun versamento di somme c'è stato per tale trasferimento. Ritiene che la prova del pagamento del prezzo l'avrebbe dovuta fornire il compratore, anche in virtù del principio di vicinanza della prova. Trattasi dunque, secondo la ricorrente, di una donazione priva dei requisiti di forma e

quindi nulla, di talché il bene deve rientrare nell'asse ereditario o comunque essere soggetto a riduzione. Richiama inoltre la deposizione del notaio rogante sul mancato versamento di somme in sua presenza nonché quella della teste B che, smentendo il teste F, aveva confermato l'assenza di passaggio di danaro.

Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

La violazione dell'art. 246 cpc è richiamata del tutto fuori luogo perché l'incapacità a testimoniare si riferisce alle persone aventi un interesse che potrebbe comportare la loro partecipazione al giudizio, ma in veste di parte, ovviamente (intendendosi per tale il soggetto legittimato a proporre la domanda o ad intervenire: v. tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 2075 del 29/01/2013 Rv. 624950; Sez. 3, Sentenza n. 1101 del 20/01/2006 Rv. 586907; Sez. 3, Sentenza n. 6894 del 01/04/2005 Rv. 580790; Sez. 3, Sentenza n. 15197 del 06/08/2004 Rv. 575918): nel caso in esame, è evidente che in tale categoria non potrebbe mai rientrare chi, come il consulente di parte, è stato completamente estraneo all'atto impugnato per simulazione e certamente non fa parte del ceto ereditario del defunto CG

, che solo potrebbe dolersi di eventuali lesioni della quota di legittima spettante sulla successione del predetto.

L'errore in cui mostra di incorrere la ricorrente riguarda dunque proprio il concetto di "parte" a cui fa riferimento l'art. 246 cpc. Il problema si sposta allora sul piano

dell'attendibilità del teste, ma il tema non è oggetto di specifico motivo di ricorso, incentrato, come si è detto, sull'incapacità a testimoniare ex art. 246 cpc. In ogni caso, la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1414 del 26/01/2015 Rv. 634358; Sez. 2, Sentenza n. 23286 del 17/11/2005 Rv. 585444). E' stato inoltre precisato che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 Rv. 631448; Sez. L, Sentenza n. 42 del 07/01/2009 Rv. 606413; Sez. L, Sentenza n. 9662 del 17/07/2001 Rv. 548253).

Nel caso in esame la Corte ha adeguatamente motivato sulle risultanze della prova testimoniale evidenziando l'irrilevanza della deposizione della B (teste de relato, non presente alla stipula dell'atto) e valorizzando invece il contenuto della deposizione F sul versamento del prezzo alla stipula dell'atto. Sotto questo profilo il motivo è infondato.

Sotto altro profilo, invece il motivo va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 366 n. 6 cpc.: essendo la censura fondata sul contenuto dell'atto pubblico di vendita del 29.11.1981 (ritenuto simulato) si rendeva necessario innanzitutto fornire, se non il titolo in allegato al ricorso, almeno le necessarie indicazioni sul deposito dell'atto ai fini del reperimento ma, ancora una volta, il ricorso si rivela carente. La giurisprudenza delle sezioni unite ha infatti più volte affermato - ed il principio va qui ribadito - che in tema di ricorso per cassazione, l'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l'indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all'ulteriore requisito di procedibilità di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente

si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all'ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso (v. Sez. U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010 (Rv. 612109; Sez. U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 Rv. 605631)

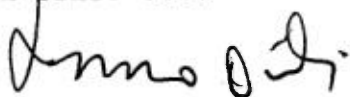
In conclusione, l'impugnazione va rigettata e la ricorrente, soccombente va condannata al rimborso delle spese di questo grado di giudizio liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio che liquida in €. 5.200,00 di cui €. 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 19.11.2015.

Il Cons. est.



Il Presidente



Il Funzionario
Dott.ssa Daniela D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 12 FEB. 2016

Dott.ssa Daniela D'ANNA